

(N. 1850-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione) del Senato della Repubblica nella seduta del 23 aprile 1982 (V. Stampato Camera n. 3387)

modificato dalla II Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 1º luglio 1982

**d'iniziativa dei senatori PAVAN, MURMURA, COLOMBO Vittorino (V.),
FLAMIGNI, JANNELLI e GUALTIERI**

(V. Stampato n. 1850)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 luglio 1982*

Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'articolo 79 della legge 1º aprile 1981, n. 121

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo riguardante l'ordinamento del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, il ruolo degli agenti e quello degli assistenti sono unificati nel ruolo degli agenti e degli assistenti.

Il ruolo di cui al comma precedente è articolato nelle seguenti qualifiche:

- a) agente;
- b) agente scelto;
- c) assistente;
- d) assistente capo.

La dotazione organica del ruolo degli agenti e degli assistenti è quella prevista nella tabella A allegata alla presente legge.

Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo riguardante l'ordinamento del personale della polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, il ruolo degli operatori e quello dei collaboratori sono unificati nel ruolo degli operatori e collaboratori.

Il ruolo di cui al comma precedente è articolato nelle seguenti qualifiche:

- a) operatore;
- b) operatore scelto;
- c) collaboratore;
- d) collaboratore capo.

La dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori è quella prevista nella tabella B allegata alla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'articolo 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi del 24 aprile 1982, nn. 335, 336 e 337, di attuazione dell'articolo 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il ruolo degli agenti e quello degli assistenti sono unificati nel ruolo degli agenti e degli assistenti.

Identico:

Identico.

Dalla stessa data il ruolo degli operatori tecnici e quello dei collaboratori tecnici sono unificati nel ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici.

Identico:

- a) operatore tecnico;
- b) operatore tecnico scelto;
- c) collaboratore tecnico;
- d) collaboratore tecnico capo.

La dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici è quella prevista nella tabella B allegata alla presente legge.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

La qualifica di assistente e quella di collaboratore si conseguono a ruolo aperto per anzianità senza demerito dopo 14 anni di complessivo servizio.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 1981,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

La qualifica di assistente e quella di collaboratore tecnico si conseguono a ruolo aperto per anzianità senza demerito dopo 14 anni di complessivo servizio.

Agli scrutini per la frequenza dei corsi di aggiornamento per la promozione alla qualifica di assistente capo e di collaboratore tecnico capo è ammesso il personale con le qualifiche di assistente e di collaboratore tecnico con almeno 10 anni di effettivo servizio nelle qualifiche stesse.

Art. 2.

Dalla stessa data prevista dall'articolo 1 il personale che alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, rivestiva il grado di appuntato, è inquadrato nel ruolo degli agenti e degli assistenti della Polizia di Stato, secondo l'ordine di ruolo, con le seguenti modalità:

1) nella qualifica di assistente capo, gli appuntati che abbiano superato i 24 anni di anzianità di servizio o i 10 anni di anzianità di grado, secondo l'ordine di ruolo e conservando l'anzianità di grado;

2) nella qualifica di assistente, gli appuntati che abbiano fino a 24 anni di anzianità di servizio, conservando l'anzianità maturata nel grado di appuntato che è utile ai fini dell'ammissione allo scrutinio per il conferimento della qualifica di assistente capo.

È, altresì, inquadrato nella qualifica di assistente il personale che abbia comunque conseguito la promozione al grado di appuntato, in applicazione del disposto dell'articolo 96 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli 16 e 19 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, modificato dalla legge di conversione 6 agosto

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

n. 432, si applicano con la decorrenza ivi prevista, al personale appartenente alla qualifica di assistente della polizia di Stato.

Art. 3.

Per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata a procedere alle assunzioni per la nomina ad allievo agente della polizia di Stato, oltre che mediante il pubblico concorso di cui all'articolo 47 della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche attraverso il sistema di reclutamento degli allievi guardie del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, disciplinato dagli articoli 6 e 7 del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

1981, n. 432, si applicano, con la decorrenza ivi prevista, al personale appartenente alla qualifica di assistente della Polizia di Stato nonché al personale appartenente alla qualifica di sovrintendente capo della Polizia di Stato, con cinque anni di anzianità in quest'ultima qualifica. Nel calcolo dell'anzianità di qualifica vengono valutati anche gli anni di servizio prestato con il grado di maresciallo di prima classe e di prima classe scelto nel disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 4.

Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e dei corsi di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 1° aprile 1981, n. 121, e comunque non oltre il 31 dicembre 1983, l'amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata a procedere alle assunzioni ed ai corsi per la nomina ad agente della Polizia di Stato, anche mediante le norme del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e successive modificazioni.

Art. 5.

L'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è modificato come segue:

la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

« *i*) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale »;

dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente lettera:

« *l*) direzione centrale per i servizi di ragioneria ».

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

«Alla direzione centrale per i servizi di ragioneria può essere preposto un dirigente generale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno ».

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 4.

Per la copertura di 300 posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori, il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario riservato agli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti ed a quello dei sovrintendenti in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 52 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Al concorso di cui al comma precedente si applicano le norme dell'articolo 102 della stessa legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 5.

Al personale appartenente al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con il grado di maresciallo di prima classe scelto che, al momento dell'inquadramento previsto dall'articolo 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, abbia in corso di maturazione l'anzianità che nel precedente ordinamento avrebbe dato titolo all'attribuzione dello stipendio previsto dall'articolo 19 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, come modificato dall'articolo unico della legge di conversione 6 agosto 1981, n. 432, qualora per effetto del passaggio dal ruolo di provenienza nei ruoli di cui al richiamato articolo 36 spetti uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado di provenienza, viene attribuito, man mano che maturerà l'anzianità indicata dall'articolo 19 del suddetto decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nel livello retributivo del nuovo ruolo, anche mediante attribuzioni di scatti convenzionali, lo stipendio pari a quello che sarebbe spettato nel ruolo di provenienza.

Art. 6.

Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti, a quello dei so-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

Identico.

Soppresso.

Art. 7.

Al personale appartenente ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

vrintendenti nonchè al personale inquadrato nel ruolo degli ispettori proveniente dal ruolo degli agenti e degli assistenti e da quello dei sovrintendenti, si applica l'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543.

Art. 7.

All'onere annuo di lire 783.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento iscritto all'apposito capitolo 2510 dello stato di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e degli ispettori, proveniente dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza continua ad applicarsi l'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543.

Ai prefetti provenienti dalla Polizia di Stato o dal ruolo dei funzionari civili di pubblica sicurezza o dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza continuano ad applicarsi le norme in materia di trattamento di quiescenza privilegiata previste dagli ordinamenti di provenienza.

I prefetti in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono equiparati, agli effetti di cui al ventesimo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ai prefetti preposti ad uffici del Ministero dell'interno.

Art. 8.

All'articolo 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto il seguente comma:

« La disposizione del comma precedente si applica anche nei casi in cui i soggetti ivi contemplati sono posti in stato di custodia o carcerazione preventiva. In questi casi la richiesta può essere proposta agli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica nel processo verbale di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale ».

La disciplina di cui al comma precedente si applica anche ai procedimenti in corso alla data della entrata in vigore della presente legge.

La rubrica dell'articolo 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è così riformulata: « Esecuzione delle pene detentive e delle misure restrittive della libertà personale ».

Inserito con identica formulazione come articolo 10 del presente testo.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 8.

La tabella allegata alla legge 1° aprile 1981, n. 121, è modificata come segue:

(La tabella, che costituisce la seconda parte del presente articolo, viene riportata a pag. 10).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 9.

La tabella allegata alla legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituita dalla tabella « C » allegata alla presente legge.

Art. 10.

All'onere annuo di lire 783.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento iscritto all'apposito capitolo 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

TABELLA A.

Ruolo degli Agenti e degli Assistenti	Agente (compresi gli allievi Agenti)	}	n. 48.312
	Agente scelto		
	Assistente		
	Assistente capo	n. 8.860	

TABELLA B.

Ruolo degli Operatori e dei Collaboratori	Operatore (compresi gli allievi operatori)	}	n. 5.660
	Operatore scelto		
	Collaboratore		
	Collaboratore capo	n. 840	

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA A.

Ruolo degli Agenti e degli Assistenti	}	Agente	n. 48.312 (a)
		Agente scelto	
		Assistente	
		Assistente capo	n. 8.860

(a) Nella dotazione sono compresi gli allievi frequentatori del corso per la nomina.

TABELLA B.

Ruolo degli Operatori e dei Collaboratori tecnici	}	Operatore tecnico	n. 5.676 (a)
		Operatore tecnico scelto	
		Collaboratore tecnico	
		Collaboratore tecnico capo	n. 924

(a) Nella dotazione sono compresi gli allievi frequentatori del corso per la nomina.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica, in cui la sottoriportata Tabella è parte integrante dell'articolo 8).

TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE E I GRADI DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO CON QUELLI DEL PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA

Gradi e qualifiche secondo il precedente ordinamento degli appartenenti al Corpo delle guardie di P. S. ai ruoli del Gruppo polizia femminile e dei funzionari civili di P. S.	Qualifiche nuovo ordinamento della polizia di Stato	Gradi del personale delle altre forze di polizia
Guardia di P. S.	Agente 1 ^a qualifica	Carabiniere
Guardia scelta	Agente 2 ^a qualifica	Carabiniere scelto
Appuntati	Assistente Assistente qualifica iniziale 2 ^a qualifica	Appuntato Appuntato con oltre 24 anni di servizio o 10 anni di anzianità nel grado
Vice Brigadiere	Sovrintendente qualifica iniziale	Vice brigadiere
Brigadiere	Sovrintendente 2 ^a qualifica	Brigadiere
Maresciallo di terza classe Maresciallo di seconda classe	Sovrintendente 3 ^a qualifica	Maresciallo ordinario Maresciallo capo
Maresciallo di prima classe Maresciallo di prima classe scelto	Sovrintendente qualifica finale	Maresciallo maggiore Maresciallo maggiore aiutante
Commissario - Ispettrice di polizia femminile (già VII livello, articolo 4, legge 11 luglio 1980, n. 312)	Commissario 1 ^a qualifica Commissario 2 ^a qualifica	Tenente Capitano
Commissario capo - Ispettrice superiore (già VII livello con più di quattro anni e mezzo di servizio)	Commissario 3 ^a qualifica	Maggiore
Vice Questore aggiunto - Ispettrice capo aggiunta (già VIII livello con almeno 9 anni e mezzo di servizio)	Commissario 4 ^a qualifica	Tenente colonnello
Primo Dirigente di P. S.	1 ^o Dirigente	Colonnello
Dirigente superiore di P. S.	Dirigente superiore	Generale di brigata
Dirigente generale di P. S.	Dirigente generale	Generale di divisione

Nella tabella non sono incluse le qualifiche degli Ispettori, in quanto non vi è corrispondenza con i gradi e le qualifiche del precedente ordinamento della P. S. nè con i gradi del personale delle altre forze di polizia. Per quanto riguarda le assistenti di polizia femminile l'equiparazione ai sensi dell'articolo 36 è la seguente:

Assistente (già VI livello, fino a 8 anni di servizio): 3^a qualifica ruolo Ispettori;
Assistente principale (già VI livello, fino a 13 anni di servizio): 3^a qualifica ruolo Ispettori;
Assistente capo (già VII livello, con almeno 13 anni compiuti di servizio): 4^a qualifica ruolo Ispettori.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati, in cui la sottoriportata Tabella costituisce un allegato del disegno di legge*).

TABELLA C.

TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE E I GRADI DEGLI APPARTENENTI
ALLA POLIZIA DI STATO CON QUELLI DEL PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA

Identica.